

## DECRETO 9 aprile 2009

**Modifiche alle disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili.**

*(GU n. 90 del 18-4-2009)*

IL CAPO DIPARTIMENTO  
delle politiche europee e internazionali

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 20 del 26 gennaio 2009, recante «disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili»;

Visto il decreto ministeriale n. 1598 del 19 febbraio 2009 recante «modifiche alle disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili»;

Vista la nota del 3 aprile 2009, n. 540, con la quale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha trasmesso, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, i dati relativi alle domande di aiuto presentate per la misura in questione;

Viste le note con le quali le Regioni Abruzzo, Marche, Sardegna ed Umbria hanno richiesto la integrazione dei fondi da destinare alla misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili con corrispondente riduzione di quelli assegnati ad altre misure;

Ritenuto di dover procedere, per le restanti Regioni e Province autonome, alla riduzione degli ettari ammessi in funzione dei fondi disponibili;

D e c r e t a :

### **Art. 1.**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 7 gennaio 2009, per la campagna 2008/2009 la percentuale di riduzione degli ettari ammessi a beneficiare degli aiuti previsti per la distillazione dell'alcole per usi commestibili è indicata nella tabella allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 9 aprile 2009

Il capo Dipartimento: Petroli

PERCENTUALE DI RIDUZIONE ED ACCETTAZIONE DEI CONTRATTI PER CIASCUNA REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA (ARTICOLO 3, COMMA 3)

REGIONI	FONDI ASSEGNATI	INTEGRAZIONE CON FONDI ASSEGNATI AD ALTRE MISURE	ETTARI RICHIESTI	ETTARI AMMESSI	PERCENTUALE DI RIDUZIONE	PERCENTUALE DI ACCETTAZIONE
Piemonte	86.744	- 86.744	0,00	0,00	0%	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-
Lombardia	17.485	- 17.485	0,00	0,00	0%	-
Bolzano	-	-	-	-	-	-
Trento	45.018	- 14.184	69	69	0%	100%
Veneto	1.318.542	-	12.409	2.930	76,39%	23,61%
Friuli-Venezia Giulia	27.519	-	93	61	34,25%	65,75%
Liguria	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	7.126.477	- 1.535.929	12.423	12.423	0%	100%
Toscana	215.664	- 70.485	323	323	0%	100%
Umbria	204.611	+ 38.159	539	539	0%	100%
Marche	686.532	+ 188.236	1.944	1.944	0%	100%
Lazio	2.278.225	- 1.753.615	1.166	1.166	0%	100%
Abruzzo	3.377.752	+ 1.040.127	9.818	9.818	0%	100%
Molise	320.927	-	1.157	713	38,35%	61,65%
Campania	673.660	- 136.720	1.193	1.193	0%	100%
Puglia	11.640.233	- 1.617.325	22.273	22.273	0%	100%
Basilicata	21.952	- 21.952	0,00	0,00	0%	100%
Calabria	2.622	- 2.622	0,00	0,00	0%	100%
Sicilia	10.440.274	-	47.571	23.201	51,23%	48,77%
Sardegna	155.284	+ 211.887	976	816	16,40%	83,60%
	<b>38.639.523</b>	<b>- 3.778.652</b>	<b>111.954</b>		-	-
<b>Totale</b>		<b>34.860.871</b>		<b>77.469</b>		